



AGRIFONDO

Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle anticipazioni

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di liquidazione anticipata della posizione pensionistica individuale (di seguito, "Anticipazione") da parte di AGRIFONDO - Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli (di seguito, "AGRIFONDO" o "Fondo"), così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle previsioni statutarie del Fondo medesimo.

Articolo 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

L'Anticipazione può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze dell'aderente.

L'Anticipazione di cui al punto a) del precedente comma 1 può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

L'Anticipazione di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1 può essere richiesta solo nel caso in cui il periodo di iscrizione, dell'aderente, al Fondo (di seguito, "Anzianità") sia pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi d'iscrizione a forme pensionistiche

complementari di cui al D. lgs. n. 252/2005 per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Articolo 3 - Importo dell'Anticipazione

L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2, comma 1;
- 30% nel caso di cui al punto d) dell'art. 2, comma 1.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'Anticipazione, l'ammontare della posizione individuale assunta a riferimento è calcolato alla data di erogazione dell'Anticipazione medesima.

L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Nel caso specifico delle anticipazioni per ulteriori esigenze, dovrà altresì essere verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

L'importo minimo dell'Anticipazione è pari a € 2.000,00 (duemila euro) lordi. Eventuali richieste di Anticipazione riguardanti importi inferiori alla predetta misura saranno rigettate.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Articolo 4 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista, tramite lettera raccomandata a/r.

AGRIFONDO
Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Qualora la documentazione prodotta dovesse risultare irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

La documentazione deve essere prodotta dall'aderente in copia, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l'esibizione della documentazione originale.

In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di finanziamento garantiti dalla "cessione del quinto" che siano stati notificati ad AGRIFONDO, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora i contratti siano ancora in essere, dall'autorizzazione di questa all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto.

Nel caso di mancata presentazione di tale documentazione unitamente al modulo di richiesta, la pratica rimarrà sospesa finché il Fondo pensione non riceva copia della stessa; fanno eccezione le richieste di anticipazione per spese sanitarie, le quali, ai sensi del successivo art. 10 comma 1 del presente regolamento, verranno comunque liquidate nei limiti dei 4/5 del montante erogabile (il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante).

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati come straordinari e necessari dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione è erogata solo in presenza di situazioni di estrema gravità comportanti la necessità dell'intervento o della terapia, avente un carattere straordinario dal punto di vista medico ed economico.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

AGRIFONDO
Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli

L'Anticipazione non può essere richiesta decorsi 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta, in copia, la documentazione di seguito elencata:

- a) certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL, medico curante convenzionato o da Istituti o Cliniche convenzionate) della natura di straordinarietà e necessità degli interventi o della terapia cui si riferisce nella richiesta;
- b) copia di un valido documento d'identità;
- c) fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, sulla base di idoneo preventivo di spesa rilasciato dalla struttura sanitaria presso cui l'intervento sarà effettuato. Resta fermo che l'iscritto dovrà produrre, non appena disponibili, le relative fatture.
- d) nel caso di richiesta a favore del coniuge o di un figlio, il certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela con l'iscritto.

L'attestazione di cui alla lett. a), rilasciata dalle strutture pubbliche, non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. L'Anticipazione non può essere richiesta decorsi 12 mesi dal perfezionamento dell'acquisto (quindi dalla sottoscrizione del rogito) o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente all'acquisto in cooperativa o dalla data di conclusione dei lavori in caso di costruzione in proprio.

A corredo della domanda deve essere prodotta, a seconda dei casi, la documentazione di seguito indicata:

a) IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI:

AGRIFONDO

Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli

1. copia di un valido documento d'identità dell'iscritto;
 2. copia dell'atto notarile di compravendita stipulato non oltre 12 mesi prima della richiesta o in caso di acquisto *in itinere* copia del preliminare di compravendita (anche in forma non notarile) e, non appena disponibile, copia dell'atto notarile;
 3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che l'iscritto (o il figlio se sia il soggetto interessato dall'acquisto):
 - è residente nel Comune in cui è ubicato l'immobile o intende ivi stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto;
 - non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
 - non è titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
- b) IN CASO DI ACQUISTO IN COOPERATIVA:**
1. copia di un valido documento d'identità dell'iscritto;
 2. in via provvisoria, copia dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto (o dal figlio) o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti e, non appena disponibile, copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
 3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che l'iscritto (o il figlio se sia il soggetto interessato dall'acquisto):
 - è residente nel Comune in cui è ubicato l'immobile o intende ivi stabilirla entro diciotto mesi dall'acquisto;
 - non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
 - non è titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
- c) IN CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO:**
1. copia di un valido documento d'identità dell'iscritto;
 2. l'autocertificazione di cui all'Allegato n. 2 del Modulo "Richiesta anticipazione", copia del titolo di proprietà del terreno, le fatture e la dichiarazione di ultimazione dei lavori presentata al Comune. Qualora la richiesta di anticipazione venga inoltrata in corso d'opera, oltre alla citata documentazione, occorre allegare la copia del contratto di appalto o dei preventivi di spesa e delle fatture attestanti il versamento di eventuali acconti. In ogni caso, l'aderente deve inviare ad AGRIFONDO, entro 30 giorni dal pagamento delle fatture o dalla conclusione dei lavori la copia della dichiarazione di ultimazione dei lavori e le fatture comprovanti, fino al limite di importo dell'anticipazione richiesta, le spese effettivamente sostenute.
- d) IN CASO DI ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE PER I FIGLI:** oltre ai documenti elencati nelle lettere precedenti, copia del certificato di stato di

famiglia, rilasciato dal Comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e abbiano i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso l'aderente, per attestare il regime di comunione dei beni, deve produrre l'estratto del Registro dello Stato civile o un'autocertificazione dei dati ivi contenuti.

Articolo 7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i quali siano riconosciute le detrazioni IRPEF.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

L'Anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

AGRIFONDO
Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli

- a) progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- b) acquisto dei materiali;
- c) oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- d) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- e) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, in copia, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica dell'aderente (o del figlio, se beneficiario dell'anticipazione), nell'abitazione in cui si effettuano gli interventi e che i suddetti interventi rientrino tra quelli previsti dalla normativa di cui al D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettere b, c, d (ovverosia nei casi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, indicati in dettaglio dal comma 3 del presente articolo). Qualora si tratti di interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, c. 1, lett. a T.U.E.), per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (ex art. 6 c. 1 T.U.E.), occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale venga indicata la data di inizio dei lavori e dichiarato che gli interventi rientrano tra quelli fiscalmente agevolabili ma non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa edilizia;
- b) la copia della dichiarazione di ultimazione dei lavori presentata al Comune (se richiesta dalla tipologia di lavoro effettuato), della/e fattura/e relativa/e alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione, emessa/e non oltre 120 giorni prima della richiesta, e dei bonifici di pagamento. Nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta a lavori non ancora conclusi, occorre allegare alla richiesta la copia dei preventivi di spesa e delle fatture attestanti il versamento di eventuali acconti. In ogni caso, l'aderente deve produrre al Fondo la copia della dichiarazione di ultimazione dei lavori presentata al Comune (se richiesta dalla tipologia di lavoro effettuato) e la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute (fatture e ricevute dei bonifici di pagamento);
- c) copia di un valido documento d'identità;
- d) copia del titolo di proprietà dell'immobile (anche un estratto della Conservatoria dei Registri immobiliari);
- e) nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio, copia della deliberazione condominiale di approvazione dell'esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- f) IN CASO DI ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE PER I FIGLI, oltre ai documenti elencati nelle lettere precedenti, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza, attestante il rapporto di parentela con l'aderente.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa, salva la presentazione di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 9. Conclusione della procedura di anticipazione

La procedura di richiesta di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie.

Fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è condizionato alla effettiva produzione della documentazione definitiva (rogito notarile, fattura fiscale, ecc.) sono accolte anche le domande corredate da contratto preliminare di compravendita o da preventivi di spesa.

Qualora la documentazione definitiva presentata non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di rimborso delle somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate; in tal caso, rimarrà, quindi, a carico dell'aderente, l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.

Articolo 10. Cedibilità, pignorabilità, sequestrabilità delle anticipazioni

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui all'art. 2, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Si invitano gli aderenti a valutare attentamente gli effetti che i prelievi anticipati producono sulla consistenza dei montanti finali e conseguentemente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica.

*Si raccomanda di prendere visione del "**Documento sul regime fiscale**".*